CAMERA DEI DEPUTATI N. 1603

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIVERA

Presentata il 6 ottobre 1959

Limitazione dei proventi corrisposti alle alte cariche e ai funzionari statali o parastatali o di Enti vari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Onde costituire un primo esempio di oculato e scrupoloso impiego del pubblico danaro, si rende opportuno regolamentare la acquisizione degli emolumenti, i quali, per diversi titoli e ragioni, siano percepiti dalle alte cariche politiche ed amministrative, nonché dai dirigenti di Servizi o di Enti statali o parastatali o di Società o di Enti comunque sovvenzionati dallo Stato.

Il modesto livello della vita media del Paese contrasta con alcune corresponsioni per indennità, medaglie di presenza, liquidazioni ed altro, di cui sono beneficiati alcuni dirigenti di Istituti, Enti e Servizi, cui lo Stato concede contributi, appoggi o vantaggi economici o finanziari.

Tale regolamentazione non può essere fatta che attraverso una limitazione dei proventi più elevati, ordinari o straordinari, che dipendono dalla funzione o dalle attività della carica del funzionario dello Stato, degli Enti o delle Società indicate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A tutte le alte cariche, politiche o amministrative, dello Stato (ad eccezione di quella del Presidente della Repubblica), nonché ai dirigenti e funzionari, di qualunque grado, di Enti pubblici o di Enti o Società, che godano di contributi o vantaggi economici o finanziari da parte dello Stato, è fatto obbligo di denunziare le somme delle quali annualmente o al termine delle prestazioni beneficino, sotto qualunque titolo e ragione, per le loro funzioni e prestazioni, nel caso

esse complessivamente superino i sei milioni effettivamente percepiti nell'anno o ratizzati per gli anni di prestazione.

ART. 2.

Ove il complesso netto delle corresponsioni superi la cifra netta complessivamente di sei milioni annui, il beneficiario di esse avrà l'obbligo di farne denunzia, dichiarando di optare per quelle corresponsioni che preferisca, sino alla cifra limite suindicata, rimanendo a beneficio dell'Ente che la corrisponda, la somma non percepita.

ART. 3.

La omessa denunzia o le infedeli dichiarazioni sono soggette ad una multa da 10 a 50 volte la cifra non denunziata.